

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 209

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 marzo 2003)

Relazione illustrativa

Il provvedimento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001, risulta necessario a seguito della sentenza del 15 novembre 2001 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, resa nella causa 49/00.

Con la suddetta sentenza l'Italia è stata infatti dichiarata inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dagli articoli 6, n. 3, lett. a) e 7, numeri 3, 5 e 8 della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

In particolare le censure riguardano:

- a) il non aver prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro;
- b) l'aver consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di prevenzione e protezione quando le competenze interne all'impresa sono insufficienti;
- c) non avere definito le capacità ed attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A seguito della pronuncia in esame, con il suddetto articolo 21, comma 2, si è già provveduto a modificare, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, gli articoli 4, comma 1 e 8, comma 6, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di recepimento della direttiva in parola, facendo così venir meno i primi due motivi di censura.

In ordine, invece, al terzo motivo di censura concernente la definizione delle attitudini e capacità professionali degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, il comma 1 del medesimo articolo 21 ha conferito una specifica delega legislativa che si esercita con il presente provvedimento.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 3 articoli.

L'articolo 1, commi 1, 2 e 3, ha una finalità di mero coordinamento in quanto è diretto a modificare l'attuale disciplina del servizio di prevenzione e protezione (articolo 8, in particolare commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 626/94) alla luce delle previsioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, che, introducendo un articolo 8-*bis*, individua i requisiti e capacità professionali degli addetti e dei responsabili di servizi di prevenzione e protezione interni o esteri.

In particolare, al comma 1, dell'articolo 2, si detta una disposizione di ordine generale che fissa il principio della necessaria adeguatezza delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti ai servizi in parola alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro relativi alle attività lavorative.

I successivi commi 2 e 3 esplicitano il contenuto della predetta disposizione, individuando puntualmente i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso gli addetti; requisiti e titoli differenziati a seconda della tipologia di rischio presente in azienda.

Il comma 2, infatti, con riferimento alle esigenze di prevenzione di rischi derivanti da agenti fisici, chimici o biologici richiede il conseguimento di diplomi di laurea o di maturità tecnica o professionale nelle materie corrispondenti alla tipologia del rischio in questione, nonché la frequenza documentata a specifici corsi di formazione in materia, organizzati dalle Regioni, dalle Università, dal dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dagli ordini professionali, dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli Organismi Paritetici.

Ai sensi del comma 3, relativo a tutti gli altri rischi, si richiede invece oltre alla partecipazione ai corsi di cui al precedente comma, il possesso dei titoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), e c) del decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili; titoli previsti nell'ambito del decreto legislativo n. 494 con riferimento alle figure di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il comma 4 individua, i titoli e i requisiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Per quest'ultimo si richiede il possesso dei titoli indicati ai commi 2 e 3 e la partecipazione, comprovata da un attestato di frequenza, a specifici corsi di formazione in materia di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di tecniche della comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

I commi 5 e 6 dettano infine disposizioni concernenti l'organizzazione dei corsi rispettivamente degli organismi statali di formazione pubblici e delle amministrazioni pubbliche previsti al comma 2.

In particolare, per i primi, si prevede che gli stessi organizzino i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire con decreto del Ministro competente per materia.

Per le amministrazioni pubbliche si specifica inoltre che i corsi debbano essere organizzati nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

L'articolo 3 detta una disposizione transitoria volta a riconoscere come adeguate le capacità e i requisiti professionali dei soggetti che dimostrino di aver svolto, all'entrata in vigore del presente decreto, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, l'attività di addetto o di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per almeno due anni.

Poiché il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato non si provvede a redigere la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il provvedimento detta la disciplina delle capacità e dei requisiti professionali del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento, nell'introdurre le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 626/94, è diretto a dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001 (procedura di infrazione 1995/2137 ex articolo 238 Trattato) nella parte in cui censura il non aver definito nel nostro Ordinamento le capacità ed attitudini dei soggetti sopra richiamati.

Le norme contenute nel provvedimento in esame non modificano materie per le quali esiste riserva assoluta di legge o soggette a norme di delegificazione.

B) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Il decreto in esame nel dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, resa nella causa 49/00, è finalizzato proprio ad assicurare la compatibilità della disciplina nazionale con l'ordinamento comunitario.

C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario o speciale

L'articolo 117 della Costituzione prevede la disciplina della sicurezza del lavoro tra le materie a legislazione concorrente.

Al riguardo, considerato che le norme proposte sono dettate a fronte di una specifica sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, e considerato che le stesse devono qualificarsi come principi fondamentali, non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni.

D) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Il provvedimento in esame risulta coerente con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

L'intervento legislativo è diretto ad eliminare, in esecuzione della sentenza più volte citata, i rilievi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario con riferimento alle figure degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo n. 626/94.

A tali fini, sono puntualmente individuate, per tutti i datori di lavoro pubblici e privati, le capacità ed i requisiti professionali di cui devono essere dotati i predetti soggetti.

Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della Pubblica Amministrazione anche in relazione alla loro ripartizione tra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali

Per la Pubblica Amministrazione, a livello centrale ed a livello periferico, si impone l'obbligo di verificare, anche alla luce della disposizione transitoria, le capacità ed i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del servizio in parola di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 626/94.

Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti

Le norme contenute nel provvedimento non determinano la creazione di nuove strutture.

Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

Nel provvedimento non sono contenute nuove definizioni normative rispetto a quelle già di uso corrente nell'attuale cultura tecnico giuridica della materia.

I riferimenti normativi contenuti nel testo dell'articolato appaiono corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
CAPACITA' E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI E DEI
RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
INTERNI ED ESTERNI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 1 marzo 2002, n.39, legge comunitaria per l'anno 2001, ed in particolare l'articolo 21;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, delle attività produttive e della funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, le parole: "attitudini e capacità adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8 *bis*".

2. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto legislativo n.626, del 1994, e successive modificazioni, le parole: "di attitudini e capacità adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8 *bis*".

3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo n.626, del 1994, e successive modificazioni, le parole: "attitudini e capacità adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8 *bis*".

Art. 2

(Inserimento dell'art. 8bis dopo l'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

“Art. 8 bis

(Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni)

1. Le capacità e i requisiti professionali degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per la prevenzione del rischio derivante da agenti fisici, chimici o biologici, sono considerati adeguati i requisiti professionali e le capacità degli addetti di cui al comma 1, acquisite attraverso il conseguimento di laurea o di diplomi di maturità tecnica o professionale nelle materie corrispondenti alla tipologia del rischio in questione. Tali soggetti devono essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia, organizzati dalle Regioni, dalle Università, **dal dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile**, dagli ordini professionali, dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli Organismi Paritetici, anche in collaborazione con l'ISPESL, l'INAIL, l'Istituto Italiano di Medicina Sociale, nonché con istituti di ricerca e formazione specializzati.

3. Per la prevenzione di tutti gli altri rischi, sono considerati adeguati i requisiti professionali e le capacità degli addetti di cui al comma 1 acquisiti attraverso il conseguimento dei titoli di studio previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Tali soggetti devono essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati dai soggetti di cui al comma 2.

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione è necessario possedere una delle lauree o dei diplomi di maturità di cui ai commi 2 o 3 ed essere in possesso di un attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche della comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Tali corsi devono essere organizzati dai soggetti di cui al comma 2.

5. Gli organismi **statali** di formazione pubblici, previsti al comma 2, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Le **amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto**, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.”.

Art. 3
Norma transitoria

1. Le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 2 si intendono acquisiti da coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, l'attività di addetto o di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per almeno due anni.